



## DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 GENNAIO 2008

(G.U. 4-2-2008, n. 29 - suppl.)

### Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

#### Sommario

#### Articoli pubblicati

Art. 1.

Art. 2.

---

Vista la legge 5-11-1971, n. 1086 , recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;

vista la legge 2-2-1974, n. 64 ;

vista la legge 21-6-1986, n. 317 recante "Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 22-6-1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 20-7-1998";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 21-4-1993, n. 246 ;

visto il decreto legislativo 31-3-1998, n. 112 ;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380 ;

vista la legge 17-7-2004, n. 186 , di conversione del decreto legge 28-5-2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, primo comma, che prevede la redazione, da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14-9-2005 , con il quale sono state approvate le "Norme tecniche per le costruzioni";

visto l'art. 14-undecies della legge 17-8-2005, n. 168 , che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 della legge 27-7-2004, n. 186 , il quale prevede che "al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al primo comma, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5-11-1971, n. 1086, e alla legge 2-2-1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21-4-1993, n. 246", considerata la necessità di procedere al previsto aggiornamento biennale delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al citato decreto ministeriale 14-9-2005 ;

visto il voto n. 74 con il quale l'Assemblea generale del consiglio superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27-7-2007 si è espresso favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni", di cui al citato decreto ministeriale 14-9-2005 ;

vista la nota del 7-8-2007, n. 2262, con la quale il Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture il suddetto aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" licenziato dall'Assemblea generale del consiglio superiore dei lavori pubblici;

visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica **6-6-2001, n. 380** , che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

Visti gli artt. 54 e 93 del citato decreto legislativo **31-3-1998, n. 112** e l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica **6-6-2001, n. 380** , i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonché i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa con la conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;

visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile, espresso con nota 12-12-2007, prot. n. DPC/CG/75468, ai sensi del citato art. 5, secondo comma, della legge 17-7-2004, n. 186;

visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota 18-12-2007, prot. n. 30-18/A-4-bis, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica **6-6-2001, n. 380** ;

vista l'intesa con la conferenza unificata resa nella seduta del 20-12-2007, ai sensi dei citati artt. 54 e 93 del decreto legislativo n. 112/1998 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

vista la nota 21-12-2007, prot. n. 76703, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la notifica 2007/0513/I, contenente il parere circostanziato emesso dall'Austria ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno;

considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento contenente le regole tecniche di quattro mesi a decorrere dalla data in cui la commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di riferire alla commissione sul seguito che si intende dare al parere stesso;

Ritenuto, tuttavia, di procedere all'approvazione tecniche per le costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, riguardanti il legno, oggetto del parere circostanziato sopra citato, in considerazione dell'urgente ed indefettibile aggiornamento delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale **14-9-2005** ;

Si decreta:

## **Art. 1.**

É approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge **5-11-1971, n. 1086** , alla legge **2-2-1974, n. 64** , al decreto del Presidente della Repubblica **6-6-2001, n. 380** , ed alla legge **27-7-2004, n. 186** , di conversione del decreto legge 28-5-2004, n. 136, allegato al presente decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale **14-9-2005** .

## **Art. 2.**

Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore il 5 marzo 2008.